



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

XI Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

Proposta di legge su "Norme per assicurare gli incontri in ambito ospedaliero tra pazienti in condizioni critiche e loro familiari"

RELAZIONE

La pandemia Covid-19 ha tra l'altro determinato l'isolamento dai familiari dei pazienti ricoverati negli ospedali oppure ospiti delle strutture socio-assistenziali, con tutto ciò che concerne in termini di ricadute in ambito psicologico e pure clinico.

Il contatto tra pazienti e familiari è di norma elemento di umanizzazione delle strutture sanitarie e sociali, che nel periodo pandemico è stato totalmente contratto, omettendo però un ragionevole bilanciamento tra la sicurezza dei luoghi con l'interesse dei pazienti/ospiti, soprattutto nella condizione del fine vita ove la presenza degli affetti più cari risulta insostituibile e irrecuperabile.

Per questo motivo e ritenendo prevalente l'interesse a incontrarsi dei pazienti/ospiti in condizione di fine vita e dei loro familiari, nel rispetto delle migliori condizioni di sicurezza, si propone la presente proposta di legge.

TESTO ARTICOLATO

Articolo 1

(Incontri tra familiari e pazienti)



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

XI Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

Proposta di legge su "Norme per assicurare gli incontri in ambito ospedaliero tra pazienti in condizioni critiche e loro familiari"

Per tutta la durata della pandemia da Covid-19, fatte salve disposizioni legislative o amministrative meno restrittive e al fine di consentire gli incontri in ambiente ospedaliero tra familiari e pazienti in fase di criticità clinica, ovvero bisognosi di particolari e straordinarie necessità sul piano psicologico, affetti da Covid-19 o meno, i direttori sanitari degli stabilimenti ospedalieri adottano senza indugio il Documento di umanità e sicurezza di stabilimento per l'accesso dei familiari agli incontri con i pazienti.

Le disposizioni della presente legge si applicano, fatte salve norme legislative o disposizioni amministrative meno restrittive, anche agli ospiti delle strutture socio-assistenziali.

Articolo 2

(Adozione e attuazione del Documento di sicurezza)

Il documento di cui all'articolo 1, la cui attuazione è demandata ai direttori delle Unità operative, detta disposizioni per la definizione dello stato di condizione clinica critica e comunque in tempo per assicurare la partecipazione attiva del paziente agli incontri, procedure amministrative e sanitarie d'ammissibilità, comprese le modalità di vestizione e svestizione dai Dispositivi di protezione individuali, orari e tempi massimi degli incontri, vigilanza dell'operatore sanitario, condizioni di massima riservatezza possibile, disposizioni suppletive di sicurezza qualora il congiunto ammesso all'incontro



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

XI Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

Proposta di legge su "Norme per assicurare gli incontri in ambito ospedaliero tra pazienti in condizioni critiche e loro familiari"

sia affetto da Covid-19 e ogni altra disposizione per lo svolgimento in sicurezza degli incontri.

Per i casi di cui all'articolo 1 comma 2 il documento è adottato e attuato dal responsabile sanitario della struttura.

Articolo 3

(Mancata adozione o esecuzione del Documento di sicurezza)

In caso di mancata adozione del Documento di sicurezza di cui ai precedenti articoli nel termine perentorio di sette giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede il direttore sanitario dell'azienda sanitaria di riferimento territoriale nei sette giorni successivi.

In caso di mancata attuazione del Documento di sicurezza da parte dei direttori delle Unità operative, provvede il Direttore sanitario dell'azienda sanitaria di riferimento territoriale anche attraverso la nomina di un commissario ad acta.

Articolo 4

(Competenze della Giunta regionale)



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

XI Legislatura


PROPOSTA DI LEGGE

Proposta di legge su "Norme per assicurare gli incontri in ambito ospedaliero tra pazienti in condizioni critiche e loro familiari"

Nel termine perentorio di cinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale può adottare con Deliberazione il Documento regionale tipo a cui dovranno riferirsi tutti i regolamenti di stabilimento di cui all'articolo 1.

Salvi e impregiudicati i termini previsti dagli articoli precedenti, la Giunta regionale può dettare modifiche operative tendenti alla semplificazione delle procedure previste dalla presente legge, da intendersi quale integrazione del Documento di cui all'articolo 1.


Antonio Tutolo


Fabiano Amati

Lucio (LUCI)

Clausola di invarianza: La presente proposta di legge non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.